

Per il TRAM le perizie della signora De Cesare, medico del traffico, sono illegali. Il Consiglio di Stato agisca subito per correggere questa scandalosa situazione!

Risposta del 16 settembre 2019 all'interpellanza presentata il 29 luglio 2019 da Piero Marchesi, Tiziano Galeazzi e cofirmatari

GALEAZZI T. - L'interpellanza è molto chiara e penso che siamo tutti a conoscenza dei fatti, quindi mi limiterò a mettere in evidenza alcuni aspetti. Il medico del traffico sottostà alla legge federale e a Via Sicura, che a suo tempo un po' tutti i partiti, tranne l'UDC, avevano sostenuto. Oggi, in Ticino, ci troviamo in una situazione fumosa, se non scandalosa, per alcuni tratti. Più o meno a tutti i Cantoni si chiede di ricorrere a questa figura. Qui in Ticino forse si è andati oltre e qualcuno è stato troppo zelante. Le tariffe applicate sono fuori di testa e oltretutto si tratta di soldi che bisogna anticipare. Quello che ha fatto riflettere è anche il fatto che la Sezione della circolazione abbia contribuito a vessare ancora di più gli autisti implicati in queste faccende di patenti e controlli. Anche la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha evidenziato forti lacune sulle applicazioni professionali della dottoressa De Cesare, considerando le perizie approssimative e non del tutto verificabili e attendibili. Saranno le risposte all'interpellanza a chiarire in parte la situazione; si chiede comunque al Consiglio di Stato e al Dipartimento delle istituzioni (DI) di risolvere al più presto questa incresciosa situazione e di spiegare cosa sta succedendo alla Sezione della circolazione.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - L'interpellanza chiede, anche alla luce della sentenza del TRAM (che ha parzialmente accolto un ricorso contro una decisione sull'idoneità alla guida fondata sulla perizia negativa dell'unico medico del traffico allora operante in Canton Ticino), come il Consiglio di Stato valuti la situazione concernente la medicina del traffico e come intenda intervenire per correggere le asserite incongruenze. In merito ai temi alla base delle domande poste, il Consiglio di Stato ha già più volte preso posizione; si ricordano in particolare le risposte fornite alle interrogazioni n. 80.16¹ e n. 163.18², e alla richiesta di conferire l'urgenza (respinta dal Parlamento) all'iniziativa³ parlamentare del 13 marzo scorso. Senza ripercorrere quanto indicato in questi atti, riteniamo necessario fare la dovuta chiarezza in merito a quella che è la figura del medico del traffico di livello 4 secondo la Società svizzera di medicina legale (SSML) ribadendo alcuni aspetti fondamentali.

a) L'autorità cantonale non assegna alcun mandato a uno specifico medico del traffico, ma si limita, conformemente all'art. 5a^{bis} dell'Ordinanza federale sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli [OAC; RS 741.51], a riconoscere l'ossequio dei requisiti richiesti dalla SSML per svolgere quest'attività. Di conseguenza qualsiasi medico del traffico che adempia a questi requisiti deve essere riconosciuto e autorizzato a esercitare dall'autorità cantonale.

¹ [Interrogazione n. 80.16](#): *Medico del traffico: qualche precisazione*, Franco Denti, 09.05.2016. Risposta del Consiglio di Stato del 23.08.2016.

² [Interrogazione n. 163.18](#): *Medico del traffico. Evitiamo di sostenere posizioni di privilegio poco controllabili*, Cleto Ferrari, 02.11.2018. Risposta del Consiglio di Stato del 16.01.2019.

³ [Iniziativa parlamentare elaborata](#): *Medico del traffico - basta con le vessazioni contro gli automobilisti*, Paolo Pamini e cofirmatari, 13.03.2019.

- b) La tariffa è stata definita dalla dottoressa De Cesare basandosi in particolare sul tariffario TARMED. Rispetto al livello intercantonale delle tariffe, la stessa ha deciso di fissare un importo forfettario ridotto e comprensivo di tutte le spese legate alla perizia, quali ad esempio i costi di laboratorio. Si ricorda che la perizia comprende: studio dell'incarto dell'Ufficio giuridico, colloquio con il peritando, esame clinico, prelievi tossicologici, eventuale raccolta di dati dal medico curante e redazione del rapporto peritale.
- c) I costi della perizia in Ticino sono comparabili a quelli degli altri Cantoni e talvolta sono inferiori. Un'anticipata e corretta individuazione di un'eventuale inidoneità alla guida è fondamentale per garantire alla popolazione sicurezza nella circolazione. In ciò, la figura del medico del traffico riveste importanza rilevante. A una perizia completa di livello 4 devono sottoporsi unicamente i conducenti che commettono una grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale [LCStr; RS 741.01] correlata a stato di ebbrezza (con un valore superiore all'1.6 per mille) o all'influsso di sostanze stupefacenti. Per inquadrare il fenomeno possiamo dire che nel 2018, in base ai dati forniti, i conducenti che si sono sottoposti a una perizia da parte del medico del traffico sono stati 235.

Ricordiamo inoltre i passi già compiuti dal DI: avvio degli approfondimenti per la creazione di un Istituto cantonale di medicina legale, comprensivo della medicina del traffico, le cui attività potrebbero iniziare già nel 2020; individuazione di un ulteriore medico del traffico secondo i parametri della SSML, italofono, dipendente del Centro universitario romando di medicina legale, che ha iniziato a operare anche in Ticino a tempo parziale; segnalazione dell'operato della dottoressa De Cesare alla SSML in quanto autorità di vigilanza; richiesta di effettuare una valutazione qualitativa delle perizie della dottoressa da parte di un'istanza terza.

Rispondo ora alle singole domande.

1. Qual è la lettura del Consiglio di Stato della sentenza del Tribunale amministrativo in oggetto?

Preliminarmente si fa notare che il TRAM ha già avuto modo di confermare i contenuti di altre perizie del medico del traffico in questione, ritenendole complete e correttamente motivate. Per contro, nella sentenza in oggetto ha parzialmente accolto il ricorso contro una decisione di revoca pronunciata sulla base di una perizia della dottoressa De Cesare che decretava l'inidoneità alla guida. A detta del Tribunale, in tale caso la perizia non era sufficientemente solida e motivata: infatti, a fronte di puntuali contestazioni da parte della ricorrente, il perito ha rinunciato ad addurre una qualsiasi giustificazione a sostegno delle affermazioni protocollate, limitandosi a respingerle in modo generico, seppure evidenziando che le affermazioni sul consumo di alcol erano coerenti con gli esiti dell'esame del capello. La sentenza si riferisce unicamente all'incarto in oggetto; ciò non di meno le obiezioni formulate potrebbero essere analizzate riguardo all'attività del perito come tale. Il DI ha ritenuto di sottoporre l'attività peritale del medico del traffico a un'analisi qualitativa esterna, rispettivamente di valutare la possibilità di emanare raccomandazioni affinché la verbalizzazione della perizia risulti più precisa.

2. Il Consiglio di Stato intende agire tempestivamente (entro un massimo due mesi) per correggere le eccessive tariffe dei vari medici del traffico mediante decisione governativa?

Il Consiglio di Stato osserva con attenzione tutte le questioni concernenti la medicina del traffico affinché questo elemento fondamentale per la sicurezza degli utenti della strada sia di qualità, rispettoso delle esigenze di tutti i partecipanti e dai costi adeguati e conformi ai tariffari vigenti. I passi intrapresi indicati poc'anzi, con particolare riferimento alla creazione di un Istituto di medicina legale, vanno coerentemente in tale direzione.

3. *Intende il Consiglio di Stato fare chiarezza circa l'operato della Sezione della circolazione per capire i motivi che hanno portato la stessa a definire questa vessatoria prassi e queste tariffe esagerate?*

La prassi adottata dall'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione è conforme alla vigente base legale e ai principi giurisprudenziali in materia, in particolar modo riguardo a quanto è vincolante la perizia del medico del traffico. Per quanto riguarda le tariffe si ribadisce che esse non sono state definite dalla Sezione della circolazione, ma dal medico del traffico in questione.

4. *Intende il Consiglio di Stato agire nei confronti della dottoressa De Cesare per verificare le modalità di trattazione dei casi in relazione alla sentenza del TRAM? Se sì, valuta anche l'interruzione del mandato o della collaborazione in essere?*

Per quanto riguarda le modalità di collaborazione si rimanda alle premesse: la Sezione riconosce i requisiti, non dà nessun mandato, e il DI ha intrapreso alcuni passi per ovviare a questo regime di monopolio.

5. *Come intende agire il Consiglio di Stato verso tutti quei cittadini ticinesi che hanno subito questo ingiusto e vessatorio trattamento? È ipotizzabile un risarcimento danni a queste persone? A quanto ammonterebbe il risarcimento totale? Chi se ne farebbe carico?*

6. *Nel caso il Consiglio di Stato intendesse risarcire chi ha subito un danno, intende chiamare alla cassa i vari medici del traffico che hanno contribuito a cagionare il danno?*

Richiamato quanto esposto in precedenza, si precisa che la citata sentenza del TRAM non ha dichiarato illegali tutte le perizie del medico del traffico in questione, ma ha ritenuto che nel caso concreto le conclusioni non fossero sufficientemente motivate. Non è quindi corretto affermare che la procedura sia in generale ingiusta e vessatoria. Lo scrivente Consiglio di Stato non ritiene quindi che siano attualmente dati gli estremi per entrare nel merito di richieste di risarcimento.

GALEAZZI T. - Sono parzialmente soddisfatto perché alcune motivazioni non hanno ricevuto risposta; ad esempio pare che ci siano state pressioni da parte della Sezione della circolazione su persone che dovevano fare questo genere di controlli o perizie.

Parzialmente soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.